



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

901/2026 del 20/05/2026

### **OGGETTO**

**Sentenze relative a Ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona e presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona; sentenze relative a Ricorsi in Appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Lombardia e presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. Staccata di Brescia – Accertamento in entrata delle Spese di lite.**

### **Settore**

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E STATISTICA

### **Servizio**

Servizio Entrate Tributarie

### **IL DIRETTORE**

### **PREMESSE**

CONSIDERATE le seguenti sentenze con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona si è pronunciata sui relativi ricorsi promossi dal contribuente meglio identificato nell'allegato A) al presente atto:

- sentenza n. 53/2011 del 14/03/2011 depositata in data 04/04/2011 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 2 si è pronunciata sul Ricorso n. 553/2009 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 400,00=;
- sentenza n. 73/2016 del 19/02/2016 depositata in data 22/03/2016 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 2 si è pronunciata sul Ricorso n. 648/2010 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 500,00=;
- sentenza n. 161/2016 del 24/03/2016 depositata in data 23/06/2016 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 1 si è pronunciata sul Ricorso n. 150/2015 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 1.500,00=;
- sentenza n. 44/2017 del 02/12/2016 depositata in data 30/01/2017 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 1 si è pronunciata sul Ricorso n. 13/2016 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 500,00=;
- sentenza n. 37/2017 del 16/12/2016 depositata in data 18/01/2017 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 1 si è pronunciata sul Ricorso n. 14/2016 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 250,00=;
- sentenza n. 38/2017 del 16/12/2016 depositata in data 18/01/2017 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 1 si è pronunciata sul Ricorso n. 15/2016 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 1.500,00=;
- sentenza n. 87/2017 del 13/01/2017 depositata in data 23/03/2017 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 1 si è pronunciata sui Ricorsi riuniti n. 17/2016 e n. 18/2016 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 1.000,00=;
- sentenza n. 128/2017 del 07/04/2017 depositata in data 16/06/2017 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 1 si è pronunciata sul Ricorso n. 263/2016

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **RAG. LUCA SQUERCIA**

Pratica trattata da **Einaudi Francesca**

condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 300,00=;

- sentenza n. 154/2018 del 13/09/2018 depositata in data 12/11/2018 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 2 si è pronunciata sui Ricorsi riunificati n. 36/2018 e n. 37/2018 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 500,00=;

- sentenza n. 66/2022 del 14/02/2022 depositata in data 04/08/2022 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona Sezione 1 si è pronunciata sul Ricorso n. 42/2020 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 1.500,00=;

CONSIDERATE le seguenti sentenze con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona si è pronunciata sui relativi ricorsi promossi dal contribuente meglio identificato nell'allegato A) al presente atto:

- sentenza n. 153/2024 del 14/10/2024 depositata in data 15/10/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona Sezione 1 si è pronunciata sul Ricorso RGR 12/2024 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 300,00=;

- sentenza n. 154/2024 del 14/10/2024 depositata in data 15/10/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona Sezione 1 si è pronunciata sul Ricorso RGR 114/2023 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 500,00=;

CONSIDERATE le seguenti sentenze con cui la Commissione Tributaria Regionale di Lombardia si è pronunciata sui relativi ricorsi in appello promossi dal contribuente meglio identificato nell'allegato A) al presente atto:

- sentenza n. 25/2012 del 01/01/2022 depositata in data 14/02/2022 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Lombardia Sezione 63 si è pronunciata sul Ricorso in Appello n. 4486/2011 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 500,00=;

- sentenza n. 4676/2012 del 17/09/2019 depositata in data 21/11/2019 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Lombardia Sezione 26 si è pronunciata sul Ricorso in Appello n. 7497/2016 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 500,00=;

- sentenza n. 440/2021 del 20/05/2019 depositata in data 27/01/2021 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Lombardia Sezione 23 si è pronunciata sul Ricorso in Appello n. 346/2018 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 800,00=;

- sentenza n. 2363/2021 dell'11/06/2021 depositata in data 25/06/2021 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Lombardia Sezione 11 si è pronunciata sul Ricorso in Appello n. 2232/2019 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 575,00=;

- sentenza n. 2711/2021 del 31/05/2021 depositata in data 12/07/2021 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Lombardia Sezione 26 si è pronunciata sul Ricorso in Appello n. 766/2020 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 2.300,00=;

CONSIDERATE la seguente sentenza con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. staccata di Brescia si è pronunciata sul relativo ricorso in appello promosso dal contribuente meglio identificato nell'allegato A) al presente atto:

- sentenza n. 2056/2024 del 02/05/2024 depositata in data 16/07/2024 con cui la Corte di Giustizia

Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. 25 si è pronunciata sul Ricorso in Appello RGA 690/2023 condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Cremona le spese di lite pari ad euro 1.500,00=;

ACCERTATO che tutte le spese di lite succitate ammontano complessivamente ad euro 14.925,00=;

RILEVATO che il contribuente che ha promosso tutti i ricorsi succitati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona, presso la Commissione Tributaria Regionale di Lombardia ed infine presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. Staccata di Brescia è deceduto in data 24/01/2025;

APPURATO che l'unico erede del ricorrente defunto è quello meglio specificato nell'allegato A).

#### **MOTIVAZIONE**

1) A seguito delle sentenze sopra richiamate dettagliate nell'Allegato B) della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. Staccata di Brescia, il ricorrente è stato condannato a rifondere il Comune per un complessivo ammontare di spese di Lite pari ad euro 14.925,00=;

2) Quantificate per un totale di euro 14.925,00= le spese di Lite è necessario provvedere con il relativo accertamento;

3) Essendo deceduto il ricorrente è necessario provvedere all'accertamento indicando come debitore l'unico erede come definito nell'Allegato A).

#### **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in particolare nella sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

pag. 3/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **RAG. LUCA SQUERCIA**  
Pratica trattata da **Einaudi Francesca**

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413";

- Decreto Legge 06 ottobre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

## **DETERMINA**

**DECISIONE** Di accertare la somma di euro 14.925,00= come dettagliato nell'Allegato B) a titolo di rimborso delle

pag. 4/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **RAG. LUCA SQUERCIA**

Pratica trattata da **Einaudi Francesca**

spese di lite a seguito delle sentenze della Commissione Provinciale Tributaria di Cremona, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona, della Commissione Regionale Tributaria di Lombardia e della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. staccata di Brescia che si sono pronunciate sui Ricorsi relativi promossi dal contribuente meglio identificato nell'allegato A) al presente atto.

**Movimenti contabili:**

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/Articolo</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Movimento</b>	<b>Importo</b>
E / Accertamento	2026	10291 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	3.05.99.99.999	55050		14.925,00
<b>Missione e Programma</b>						
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2026			
<b>Centro di Costo</b>			N0201 Sanzioni /contenzioso			

**ALLEGATI**

- **Allegato\_A.pdf** (impronta: 4BDAE883D55E5FAED22E01393F3A1A95585F52DC3AC690330A77B612965256AF)
- **Allegato\_B.pdf** (impronta: 04DAE484B5CD1C6E379462DE6BF137A825CC2A8CE2C3D2C4F9F1DAEC5971BC6E)